

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00127 Grimoldi: Misure contributive in materia di apprendistato	181
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	194
5-00633 Salvini: Iniziative per la collocazione lavorativa delle cosiddette « fasce deboli » ..	182
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	196
5-00673 Lo Presti: Sui lavoratori del <i>call center</i> della Omnia Network Service	182
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	199
Sull'ordine dei lavori	182
5-00693 Caparini: Richiesta di rateizzazione dei debiti previdenziali della Brandt Italia ..	183
5-00706 Miglioli: Attività degli ispettori del lavoro	183
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	200

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	183
DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	185
DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	187
Sui lavori della Commissione	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 11.35.

5-00127 Grimoldi: Misure contributive in materia di apprendistato.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo GRIMOLDI (LNP), nel replicare, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Pur prendendo atto che il decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto disposizioni volte a incentivare il ricorso al contratto d'apprendistato, fa notare la permanenza in vigore delle misure contributive contenute nella legge finanziaria 2007, che hanno elevato la misura delle aliquote a carico del datore e del lavoratore in relazione ai rapporti di lavoro con apprendisti artigiani, ostacolando il ricorso a tale tipologia contrattuale. Ritiene che ciò rechi un danno alle imprese e ai lavoratori, non solo economico, ma anche culturale, atteso che il contratto di apprendistato è sempre stato uno strumento essenziale per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e per la tutela storica e identitaria degli antichi mestieri. Esprime inoltre perplessità sul riconoscimento dell'autonomia collettiva in materia di contratto di apprendistato operato dal citato decreto-legge n. 112, dal momento che lo strumento del contratto collettivo nazionale, non distinguendo in modo flessibile il trattamento economico e normativo dei lavoratori seconda delle aree geografiche, a suo avviso tende a penalizzare i lavoratori del nord del Paese, dove il tenore di vita risulta più elevato

5-00633 Salvini: Iniziative per la collocazione lavorativa delle cosiddette « fasce deboli ».

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo SALVINI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Esprime compiacimento, in particolare, per il dato riferito in relazione alla percentuale di lavoratori stranieri ricollocati, che rappresenta il 6 per cento dei ricollocati complessivi del programma PARI. Auspica, infine, che il Governo intraprenda iniziative affinché la quota restante di ricollocati sia rappresentata dalle cosiddette fasce deboli italiane, ovvero donne e lavoratori anziani nonché giovani inoccupati o disoccupati di lungo periodo.

5-00673 Lo Presti: Sui lavoratori del call center della Omnia Network Service.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonino LO PRESTI (PdL) prende atto della risposta interlocutoria del sottosegretario Viespoli, auspicando la sollecitata attivazione da parte del Governo di un tavolo di confronto con le parti sociali per favorire la risoluzione della crisi occupazionale in atto, anche in considerazione delle ripetute segnalazioni sul caso, fatte pervenire da diverso tempo ai Ministeri competenti. Ritiene opportuno che il Governo assuma le misure idonee a stroncare il diffuso « malcostume » di certe imprese, che assumono lavoratori solo al fine di beneficiare di incentivi fiscali, adottando successivamente provvedimenti di licenziamento nei loro confronti. Al riguardo, sollecita il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali a disporre l'intervento dei suoi organi ispettivi al fine di scongiurare la messa in atto di pratiche che risultano fortemente lesive dei diritti dei lavoratori.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BERRETTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende sollecitare al rappresentante del Governo la risposta scritta alla sua interrogazione 4-01708, sottoscritta anche dal deputato Antonino Russo, vertente su contenuto analogo a quello dell'interrogazione 5-00673, testé svolta. Nel prendere atto degli elementi forniti nella seduta odierna, infatti, auspica di poter trasmettere quanto prima al territorio eventuali notizie in merito alla vicenda evidenziata.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI dichiara che il Governo provvederà a far pervenire al più presto la risposta scritta al richiamato atto di sindacato ispettivo.

5-00693 Caparini: Richiesta di rateizzazione dei debiti previdenziali della Brandt Italia.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che, a seguito di intese intercorse tra il rappresentante del Governo ed i presentatori dell'interrogazione in titolo, il suo svolgimento sarà rinviato ad altra seduta.

5-00706 Miglioli: Attività degli ispettori del lavoro.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ivano MIGLIOLI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sollecita risposta alla sua interrogazione, fa notare come non possa ritenersi soddisfatto di essa, atteso anche che i dati relativi alle morti sul luogo del lavoro – come testimoniano gli ultimi recenti accadimenti ripresi anche dalla stampa nazionale – siano sempre più drammatici e siano la prova di un tendenziale aumento degli incidenti, che si stima possano raggiungere un numero ancora più elevato nel corso del prossimo anno. In proposito, nel ricordare che pochi giorni fa a Torino si è svolta la commemorazione dei lavoratori deceduti a seguito all'incidente verificatosi alla Thyssen, stigmatizza l'assenza dei rappresentanti del Governo in tale occasione, ritenendo assolutamente insufficiente a testimoniare la vicinanza dell'Esecutivo il semplice invio da parte del Ministro di una lettera indirizzata all'assessore comunale di Torino. Rileva che, a dispetto delle dichiarazioni pubbliche rese da esponenti dell'attuale maggioranza, il Governo, invece di provvedere a dare attuazione ad una delega piuttosto ampia – conferita dalla maggioranza di centrosinistra – che avrebbe potuto legittimare un elevato numero di interventi di prevenzione, ha svolto un'azione di svuotamento del cosiddetto « testo unico sulla sicurezza » approvato nella scorsa legislatura, come dimostrano le misure di modifica introdotte in materia di subappalto e di sanzioni da

irrogare in caso di violazioni dell'orario di lavoro. Ritiene tale operazione dell'Esecutivo particolarmente grave, anche in considerazione del fatto che le norme contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008 miravano a prevenire il verificarsi di simili tragici episodi, preoccupandosi anche di prevedere disposizioni premianti o punitive, a seconda del rispetto o meno delle disposizioni vigenti in materia. Con riferimento alla necessità di rafforzare il ruolo e l'organico degli ispettori del Ministero del lavoro, constata che il Governo si è limitato semplicemente ad attuare quanto previsto nella legge finanziaria 2007, approvata dalla maggioranza di centrosinistra, provvedendo però nel contempo ad operare un drastico taglio di risorse destinate all'attività ispettiva mediante l'adozione di diversi provvedimenti, tra cui cita il decreto-legge n. 112 del 2008. A fronte dell'intendimento testé annunciato di reperire nuove risorse al fine di rafforzare la funzione ispettiva, dichiara sin d'ora l'intenzione del suo gruppo di verificare quotidianamente l'attendibilità di tale disponibilità del Governo e di svolgere un'attenta attività di monitoraggio affinché sul tema della sicurezza venga mantenuto un alto il livello di attenzione.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 12.

DL 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria Grazia GATTI (PD), riprendendo considerazioni già espresse nella seduta di ieri, ritiene di accogliere con favore le misure sul credito d'imposta contenuto nel presente provvedimento, sulla base delle quali si definisce un meccanismo automatico di riconoscimento degli incentivi fiscali, garantendosi un adeguato reddito ai lavoratori e il rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Nell'auspicare tuttavia che il Governo mantenga in essere tale forma di automatismo nella concessione del credito d'imposta anche in futuro e per altri tipi di intervento, esprime forti preoccupazioni su alcuni provvedimenti recentemente adottati dall'Esecutivo, in relazione ai quali sembrerebbero emergere elementi che contraddicono la natura automatica del riconoscimento degli incentivi.

Ritiene inoltre grave e lesivo delle prerogative del Parlamento che la XI Commissione venga chiamata ad esprimere un parere in ordine al testo di una proposta normativa sulla quale è ancora in corso l'esame in sede referente, nel cui ambito risulta sia stato presentato, soprattutto da parte di gruppi della maggioranza, un rilevante numero di proposte emendative non ancora esaminate. Ritiene pertanto opportuno sospendere l'esame del provvedimento, in attesa di conoscere il testo come risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti presso la Commissione di merito.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, nel rimettersi alle determinazioni che la Commissione intenderà assumere, fa notare che non risulta al momento che nella Commissione di merito siano state presentate proposte emendative volte ad incidere sulle materie di più stretta competenza della XI Commissione, sottolineando che ci sarebbero pertanto le condizioni per completare l'esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, *presidente*, precisa che allo stato non è possibile individuare con precisione i termini entro i quali la Commissione di merito concluderà l'esame degli emendamenti. Riservatosi di valutare l'evolversi della situazione nell'ambito di detta Commissione, si dichiara in ogni caso fin d'ora disponibile a valutare la possibilità di un rinvio dell'esame.

Ivano MIGLIOLI (PD) esprime apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal presidente, ritenendo necessario che la Commissione esprima un parere sul provvedimento solo dopo aver preso conoscenza dell'eventuale testo risultante dall'approvazione degli emendamenti, presentati in un numero elevato anche da parte della stessa maggioranza. Riterrebbe una forzatura un'espressione del parere che non tenesse conto sia dell'andamento del dibattito svoltosi nella XI Commissione sia delle modifiche apportate al testo dalla Commissione competente in sede referente, che ne potrebbero alterare significativamente il contenuto, anche nel caso in cui le modifiche, come sottolineato dal relatore, dovessero incidere solo marginalmente sulle materia del lavoro.

Stefano SAGLIA, *presidente*, fa notare che il relatore si è comunque rimesso alla decisione della Commissione.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene necessario un allungamento dei tempi di esame del provvedimento, alla luce della presentazione di un rilevante numero di emendamenti presso la Commissione di merito, che ne potrebbero modificare radicalmente il contenuto. Nell'esaminare il contenuto del provvedimento, fa notare che le misure presenti nel decreto-legge, a dispetto del titolo del provvedimento stesso, non sono in grado di garantire un effettivo rilancio del settore agroalimentare, che risulta vivere una crisi strutturale molto profonda. Fa notare che le difficoltà di molte imprese sono state amplificate in talune regioni del Paese a causa del verificarsi di alcune calamità naturali, come le alluvioni che hanno segnato notevolmente

le realtà agricole della Sardegna. Esprime infine perplessità sull'articolo 1-ter in materia di proroga di agevolazioni previdenziali, sull'articolo 3, che reca disposizioni in materia di enti irrigui, in relazione al quale chiede precisazioni e chiarimenti sulla nozione di servizio di somministrazione, nonché sull'articolo 4-octies, che reca disposizioni in materia di contrasto agli incendi boschivi.

Stefano SAGLIA, *presidente*, tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito e dell'esigenza richiamata dai deputati intervenuti di valutare l'esito del dibattito nella Commissione di merito, avverte che la presidenza si riserva di valutare la possibilità di convocare la Commissione – per l'eventuale seguito dell'esame – nella giornata di domani, anche sulla base delle novità che dovessero emergere presso la stessa XIII Commissione.

La Commissione prende atto.

DL 180/08 Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che il relatore, nella seduta di ieri, ha formulato una proposta di parere favorevole.

Donella MATTESINI (PD) da atto al Governo di aver in parte recepito con il provvedimento in esame lo spirito della protesta che ha attraversato la società civile del Paese e che si è svolta in conseguenza dei primi provvedimenti varati dall'Esecutivo in questa legislatura, tendenti a ridurre sensibilmente le risorse da destinare al settore dell'istruzione. Pur

accogliendo pertanto con favore alcune disposizioni contenute nel presente decreto-legge, soprattutto alla luce degli interventi correttivi apportati nel corso dell'esame al Senato, osserva come siano rimaste inascoltate le parole del Presidente della Repubblica a proposito dell'abuso della decretazione d'urgenza in materie particolarmente delicate ed importanti, come quelle relative all'istruzione, sulle quali sarebbe stato invece auspicabile avviare un confronto ampio ed approfondito in Parlamento. Nell'esprimere una considerazione complessiva sul provvedimento, rilevando la sua natura fortemente disomogenea e la portata modesta delle sue disposizioni, esprime perplessità in ordine ad alcune norme da esso contenute, per le quali non sembrano sussistere i presupposti della necessità e dell'urgenza.

Nello specifico delle singole disposizioni, ritiene di condividere le misure che garantiscono il diritto allo studio dei più meritevoli e capaci attraverso l'integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze e di quello per la concessione di borse di studio, nonostante esprima rammarico nel constatare che per il finanziamento di tali interventi si siano sottratte risorse al FAS. Esprime apprezzamento anche sul comma 3 dell'articolo 1 nella parte in cui autorizza le università ad assunzioni di personale nel limite di contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, nonché sulla proroga al 31 dicembre 2009 della misura in base alla quale, ai fini del calcolo del 90 per cento quale livello massimo di spese per il personale, non si computano gli incrementi stipendiali massimi. Esprime poi perplessità sui commi 1 e 2 dell'articolo 1, nella parte in cui prevedono divieti di assumere personale e di indire procedure concorsuali per le Università che abbiano superato il limite massimo di spesa per il personale di ruolo. Ritiene che con tali disposizioni si rischi di «ingessare» l'università e di impoverire l'offerta formativa sino al 2012, allun-

gando i tempi di assunzione e venendo meno alla necessità di sostituire coloro che matureranno i requisiti per la pensione.

Rileva poi una contraddizione tra la disposizione che fa salve le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatori già espletate, ed a quelle che si stanno espletando, e quella che prevede che le Università che abbiano superato il limite di cui al comma precedente siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dalla legge finanziaria 2007, per l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori. Esprime infine perplessità sul comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che le università destinino una quota non inferiore al 60 per cento del loro livello di spesa all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti, ovvero di lavoratori assunti con contratti a termine, prevedendo solo una quota del 10 per cento per l'assunzione di professori ordinari. Ritiene pertanto di non condividere tale scelta legislativa sulla base della quale il Governo sembra voglia fondare l'intero sistema dell'offerta formativa sull'impiego di lavoratori precari piuttosto che su quello di personale stabile, preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giuseppe BERRETTA (PD) ritiene di dover stigmatizzare il metodo legislativo, fondato sulla decretazione d'urgenza, al quale il Governo ricorre per disciplinare materie di grande rilevanza, come quelle legate al mondo dell'istruzione, che richiederebbero un confronto serio e costruttivo all'interno delle aule parlamentari. Pur prendendo atto positivamente delle modifiche apportate dal Senato al testo in esame, ritiene che permangano elementi di scarsa congruità, che potrebbero determinare l'inapplicabilità di talune disposizioni.

Ritiene poi opportuno svolgere una riflessione su un certo tipo di terminologia utilizzata nel testo e, in proposito, cita l'articolo 1-bis del provvedimento, recante disposizioni sulla chiamata diretta di stu-

diosi impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie straniere. Ritiene, infatti, che il termine « equipollente » sia generalmente riferito ai titoli di studio e finora non sia presente nell'ordinamento con riferimento a posizioni accademiche. Svolge poi analoghe considerazioni in ordine all'utilizzo dell'espressione « fuga dei cervelli », che ritiene mal si concili con il contenuto di un testo legislativo, rientrando essa più opportunamente nel gergo giornalistico.

Soffermandosi poi sul merito dell'articolo 1-bis, fa presente che le regole che disciplinano il reclutamento dei docenti universitari dovrebbero essere improntate a criteri più stringenti e precisi, mentre nel caso di specie il provvedimento sembrerebbe lasciare alle università dei margini di discrezionalità troppo ampi nella scelta del personale. Con riferimento alle disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca, si interroga sull'esito delle procedure di valutazione comparativa già avviate ed interrotte, paventando al riguardo il rischio che alcune università, a differenza di altre, nell'esercizio delle discrezionalità a loro riconosciute, possano fissare la riapertura dei termini per l'espletamento del relativo procedimento, determinando profonde discriminazioni di trattamento tra i vari candidati, a seconda dell'università presso la quale intendano accedere.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene che con il provvedimento all'attenzione della Commissione il Governo — a differenza di quanto disposto con i provvedimenti adottati ad inizio legislatura, tra i quali cita ad esempio il decreto-legge n. 112 del 2008 — abbia inteso lanciare un segnale positivo, anche se ancora non del tutto soddisfacente, mostrando una significativa apertura sul tema dell'innovazione e della ricerca. Esprime apprezzamento in particolare sul comma 3 dell'articolo 1, che eleva al 50 per cento il limite di spesa entro il quale le università possono procedere ad assunzioni di personale, e sul

comma 9 dello stesso articolo, che esclude gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento. Nell'auspicare che il programma rivolto al recupero e all'attrazione degli studiosi e dei ricercatori italiani attualmente impiegati all'estero sia effettivamente perseguito e non costituisca un semplice *slogan* da declinare propagandisticamente, ritiene sia stato fondamentale ricondurre la gestione del sistema dell'istruzione universitaria entro criteri di efficienza ed efficacia, evitando gli sprechi e, al tempo stesso, valorizzando la qualità dell'insegnamento e il merito.

Nel dichiarare, per tali ragioni, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, si riserva di misurare la disponibilità della maggioranza al confronto sull'impianto complessivo del provvedimento e, più in generale, delle politiche per l'università.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 185/08 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, rileva che il decreto-legge n. 185 del 2008 reca una serie di misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, nonché per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Il provvedimento – che impegna risorse per circa sette miliardi di euro – è volto a fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale adottando interventi finalizzati a: favorire un maggior potere di acquisto delle famiglie, attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie,

lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché a garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE; promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese; riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure.

Osserva che l'insieme di questi interventi opera in un contesto di stabilità finanziaria in una prospettiva triennale, nonché nel quadro di una manovra più complessiva ed organica di politica economica che prende le mosse dai provvedimenti varati prima della pausa estiva e da quelli ad essi collegati ora all'esame del Parlamento. L'intervento di sostegno all'economia perseguito dal provvedimento reca effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, sia con riferimento al saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto e di fabbisogno. Nel complesso, gli effetti derivanti dal decreto di legge comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a circa 390 milioni di euro nel 2009, 480 milioni nel 2010 e 160 milioni nel 2011. Analoghi, sebbene di entità inferiore, risultano gli effetti derivanti dal decreto in termini di indebitamento netto della PA, per il quale si registra un miglioramento pari a circa 29 milioni di euro nel 2009 e 120 milioni nel 2010. In relazione alla composizione della manovra, il provvedimento reca, per il 2009, nuove o maggiori spese per un ammontare pari a circa 5,27 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 1,73 miliardi di euro di minori entrate. Tali oneri, nel medesimo esercizio, sono più che compensati da maggiori entrate pari a circa 5,24

miliardi di euro, cui si aggiungono minori spese per circa 2,15 miliardi. Nel complesso, sul versante della spesa si osserva come le maggiori spese nette ammontino a circa 3,12 miliardi di euro, di cui 3,48 miliardi di euro di maggiori spese nette di parte corrente e 0,36 miliardi di euro di minori spese nette in conto capitale. Sul versante delle entrate, il provvedimento determina, sempre per il 2009, un incremento netto delle medesime pari ad oltre 3,5 miliardi di euro.

Per quanto concerne i profili di interesse della XI Commissione, segnala le disposizioni recate dall'articolo 4, commi da 2 a 5, dall'articolo 5, dall'articolo 14, comma 5, e dagli articoli 18, 19, 33 e 34. Ricorda, peraltro, che assume un particolare rilievo anche l'articolo 1 del decreto-legge in esame, che assegna per il 2009 un beneficio economico (*bonus*) straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l'attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo; in proposito, sottolinea anche che il beneficio è concesso nei casi di redditi da lavoro dipendente, reddito da pensione e redditi assimilati, nonché che il suo ammontare è stabilito avendo riguardo, tra gli altri, al criterio dell'eventuale presenza nella famiglia di portatori di *handicap*.

Osserva, quindi, che l'articolo 4, comma 2, interviene in materia di riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato. In particolare, si prevede che siano riscattabili i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, successivi al 1° gennaio 2009, a domanda dell'assicurato e senza oneri per il Fondo Nazionale del servizio civile. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili, senza interessi per la rateizzazione.

Al riguardo ricorda brevemente che in una prima fase, quando il servizio civile era basato sull'obiezione di coscienza, si

riconosceva agli obiettori il beneficio previdenziale secondo il principio della « contribuzione figurativa », quindi senza nessun esborso a carico dell'ufficio nazionale e dell'obiettore. Successivamente, con l'istituzione del servizio civile, l'attività dei volontari, pur non essendo considerata come attività lavorativa, è stata remunerata con un « compenso » e garantita con forme di tutela previdenziale. Dal 1° gennaio 2006, infatti, il periodo di servizio civile è riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale, con oneri, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

Rileva che la norma in esame, pertanto, è volta a superare la copertura previdenziale del periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo nazionale per il servizio civile e ad introdurre un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato il servizio. Le ragioni dell'intervento normativo sono indicate nella relazione illustrativa del decreto-legge, ove viene spiegato che gli oneri previdenziali, gravando sulle risorse stanziare nel Fondo nazionale per il servizio civile, determinano, sostanzialmente, una « riduzione drastica della capacità e delle proiezioni operative del servizio civile ». Al riguardo osserva che la disposizione in esame non appare coerente con l'esigenza di promuovere la scelta del servizio civile da parte dei giovani. Com'è noto, infatti, rammenta che il numero di volontari, chiamati a svolgere attività di grande rilievo sociale in numerosi campi, negli ultimi anni si è andato progressivamente riducendo e il riconoscimento a fini previdenziali del periodo prestato nel servizio civile era finalizzato proprio a incentivarne la scelta. Del resto, il servizio militare e il richiamo alle armi sono da sempre casi tipici di contribuzione figurativa. Dichiarò di non comprendere, pertanto, le ragioni che hanno indotto ad un cambiamento di regime e a mettere a carico degli interessati gli oneri della copertura previdenziale se il servizio civile ha nei fatti un ruolo sostitutivo del servizio militare di leva.

Segnala poi che il comma 3 riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. Tale riduzione, nonché le modalità applicative della stessa, verranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, osserva che la disposizione non prevede un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo, che sarebbe invece opportuno fissare. Fa presente, inoltre, che i commi 4 e 5 estendono ai dipendenti pubblici la disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Ritiene di osservare la problematicità di tale decorrenza essendo il decreto-legge per sua natura già in vigore dal momento della sua emanazione.

Osserva che l'articolo 5 proroga all'anno 2009, ampliandone la portata, il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato concernente le remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, ossia della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva, mentre l'agevolazione non è più applicata allo straordinario. Ricorda che tale regime è stato introdotto, per il periodo luglio-dicembre 2008, dall'articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008, il quale prevede un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007,

hanno realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Il beneficio fiscale consiste nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10 per cento in luogo del regime di tassazione ordinaria. Resta ferma, per il lavoratore, la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. L'agevolazione introdotta riguardava i redditi per lavoro straordinario, lavoro supplementare e per incrementi di produttività. L'ammontare della remunerazione sulla quale applicare l'imposta sostitutiva non poteva, in ogni caso, superare l'importo massimo di 3.000 euro lordi. Ai sensi dell'articolo 5, il limite di reddito da lavoro subordinato per il riconoscimento dei benefici è innalzato da 30.000 a 35.000 euro, mentre l'ammontare massimo di remunerazione agevolabile raddoppia, passando da 3.000 a 6.000 euro.

Fa presente che l'articolo 14, comma 5, interviene in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disponendo l'integrazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cosiddetta legge *Prodi-bis*). La modifica è volta a stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza, consistenti nella cessione dei complessi aziendali o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dei complessi di beni e contratti, non costituiscono comunque, a condizione che esse siano previste in vista della liquidazione dei beni del cedente, trasferimento di azienda o di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile. Osserva che si tratta di una norma di contenuto in qualche modo analogo a quella recata dall'articolo 3-*bis* (introdotto al Senato) del decreto-legge n. 162 del 2008, sul quale la XI Commissione – alla luce di un ampio dibattito ove sono state evidenziate le criticità della disposizione – ha espresso talune osservazioni nel parere reso alle Commissioni di merito lo scorso

4 dicembre, tra le quali pure l'esigenza di considerare in termini più adeguati il caso della cessione dei beni.

Osserva che l'articolo 18 è volto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale. In particolare, si dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate, al Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale istituendo Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Relativamente all'utilizzo di tali risorse, la disposizione dispone che le somme assegnate al Fondo siano destinate alle attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché al sostegno al reddito.

Sottolinea che l'articolo 19 reca una serie di disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, operando sia attraverso la fruizione di ulteriori strumenti a tutela del reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro (commi 1-8), sia mediante la riproposizione, al fine di garantire un'operatività delle misure dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni di cui all'articolo 27 dell'A.S. 1167 (cosiddetto «collegato lavoro»), attualmente all'esame del Senato (commi 9-18). In via preliminare ricorda che interventi in materia di

ammortizzatori sociali sono previsti anche dall'articolo 2, comma 36, del disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame del Senato, il quale rinnova, anche per l'anno 2009, la possibilità di concessione «in deroga» dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione. Passando alle disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame, evidenzia che il potenziamento e l'estensione degli ammortizzatori sociali (commi 1-8) avviene, in primo luogo, attraverso la previsione di una serie di interventi, nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l'accesso a specifici istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati. Allo scopo, nell'ambito del suddetto Fondo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Nei limiti delle risorse suddette è riconosciuto l'accesso ad una serie di istituti di tutela del reddito, secondo modalità e criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Rileva che si prevede poi, con una innovazione importante, che il sistema degli enti bilaterali eroghi la quota integrativa pari almeno alla misura del 20 per cento fino a concorrenza delle risorse disponibili. Spetta ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabilire le risorse minime a valere sul territorio nazionale. Inoltre, si prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua possano destinare

interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche titolari di contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro. Infine, si prevede l'utilizzo a favore degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

Richiama quindi i commi da 9 a 18, che disciplinano la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, riproponendo le disposizioni di cui all'articolo 27 dell'A.S. 1167 (attualmente all'esame presso il Senato), al fine di garantire l'operatività delle misure a decorrere dal 1° gennaio 2009. Se l'intento è condivisibile, non ritiene possibile sottrarsi alla valutazione per cui la delicata materia viene affrontata — in tempi tra loro molto vicini — in differenti provvedimenti legislativi rendendo così più difficile il necessario lavoro di coordinamento normativo. Segnala che il comma 9 prevede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale proroga viene disposta nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. Osserva, altresì, che il comma 10 subordina l'erogazione dei trattamenti in deroga alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. In caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere

retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. La definizione delle modalità attuative del patto di servizio è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Al riguardo, evidenzia che la norma, nel rinviare al decreto ministeriale di attuazione, non stabilisce alcun termine per la sua adozione.

Fa presente che il comma 11 del medesimo articolo consente che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, siano concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione. Al contempo, osserva che il comma 12 destina una quota di 12 milioni di euro alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestino lavoro temporaneo nei porti, mentre al comma 13 viene disposta la proroga al 31 dicembre 2009 della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità. Inoltre, la norma in esame in esame prevede che per tali benefici contributivi siano concessi nel limite di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione.

Segnala, poi, che il comma 14 proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'am-

bito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti, beneficiando di determinate agevolazioni. Il comma 15 destina 30 milioni di euro per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, tale proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico.

Sottolinea che il comma 16 attribuisce per il 2009 a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura, mentre il comma 17 prevede un finanziamento in favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento (da parte del lavoratore) del diciottesimo anno di età. Tale finanziamento è disposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il limite di 80 milioni di euro per il 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione. Infine, ricorda che al comma 18 si prevede, per il 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, uno stanziamento di 2 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione. Al riguardo, segnala l'opportunità di specificare che l'attività ispettiva in questione è solo quella in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Fa presente che l'articolo 33 prevede la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico per il 2008. La norma, in particolare, per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali dispone l'erogazione, con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, della indennità riferita al

primo anno del biennio economico 2008-2009, e cioè del 2008, nel caso in cui la stessa non sia corrisposta durante il richiamato anno. La norma non si applica al personale in regime di diritto pubblico nel caso in cui il trattamento economico sia direttamente disciplinato da disposizioni di legge (magistrati; personale dirigente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare; i professori e ricercatori universitari). Al contempo, richiama l'articolo 34, che prevede un'ulteriore proroga, per il 2009, del finanziamento delle attività volte a favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, autorizzando all'uopo la spesa di 110 milioni di euro.

Esposte in tal modo le principali valutazioni delle norme su cui la Commissione deve esprimersi in sede consultiva, dichiara di attendere l'esito del dibattito per la formulazione di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Maria Grazia GATTI (PD) chiede chiarimenti circa i tempi di esame del decreto-legge, auspicando che su un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica sia dedicato uno spazio adeguato di discussione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ritiene che sul provvedimento in esame si possano ragionevolmente prevedere sufficienti tempi di discussione, anche in considerazione della necessità di seguire l'evolversi dell'esame di merito presso le competenti Commissioni riunite. Rimette, pertanto, all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo svolgimento di ulteriori considerazioni legate alle modalità di organizzazione della discussione del provvedimento in questione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe BERRETTA (PD) fa notare che al Senato è ancora in corso l'esame del

disegno di legge collegato alla manovra finanziaria in tema di lavoro, in relazione al quale – rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati – vi è un importante norma in materia di spese di giustizia, tesa a ripristinare la gratuità del processo del lavoro. Invita pertanto il presidente ad operare presso il Governo affinché vengano predisposte adeguate misure, eventualmente anche a carattere d'urgenza, che garantiscano l'operatività di tale misura a decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di impedire che a partire da quella data i processi abbiano un costo per i cittadini.

Stefano SAGLIA, *presidente*, fa presente che sarà sua cura prospettare la questione testé sollevata ai competenti rappresentanti del Governo.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

ALLEGATO 1

5-00127 Grimoldi: Misure contributive in materia di apprendistato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole Grimoldi chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per incentivare ed agevolare il ricorso all'apprendistato.

Al riguardo, si fa presente che il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di apprendistato proprio al fine di agevolare il ricorso all'istituto in parola attraverso la piena valorizzazione dell'autonomia collettiva.

In particolare, con riferimento all'apprendistato professionalizzante, che ha formato oggetto della circolare n. 27 del 2008 emanata dal Ministero che rappresenta, una prima novità è rappresentata dall'eliminazione, all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, del riferimento ai due anni come durata minima del rapporto.

La durata del contratto che, per effetto delle intervenute modifiche non può superare comunque i sei anni, viene stabilita nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale o regionale, tenuto conto del tipo di qualificazione da conseguire.

La seconda novità è introdotta dal comma 5-ter dell'articolo 49 ai sensi del quale, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante vengono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero agli enti bilaterali.

Al riguardo, va evidenziato che detta disciplina, secondo quanto specificato dal Legislatore, dovrà comunque e necessariamente determinare, per ciascun profilo formativo, «la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».

La volontà del Legislatore è, quindi, quella di agevolare la diffusione di tale tipologia contrattuale senza modificare l'impianto normativo preesistente bensì introducendo un «canale parallelo» affidato alla contrattazione collettiva e, per questo, più agile e coerente con le esigenze di lavoratori e imprese, infatti e come già indicato nell'ambito di risposta ad un interpellato in materia, ai sensi del citato comma 5-ter è il contratto collettivo, di ogni livello, a dettare la pozione di formazione interna; formazione che può risolversi in attività anche «fisicamente» esterne all'azienda, purché sia quest'ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.

In forza del dettato normativo è, dunque, la contrattazione collettiva a definire e disciplinare la formazione aziendale che, alla stregua di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 2005, non può essere aprioristicamente determinata né tanto meno condizionata dalle normative regionali, competenti a disciplinare, d'intesa con le parti sociali di livello regionale, i contenuti e le modalità di accesso all'offerta formativa pubblica e alte relative risorse finanziarie.

Ulteriori modifiche alla disciplina dell'apprendistato sono state introdotte con riferimento all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alto formazione di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. In particolare, e con l'intento di avvicinare al lavoro il mondo universitario, è stata prevista l'estensione al dottorati di ricerca dell'apprendistato per percorsi di alta formazione. L'attivazione dei percorsi in parola è rimessa ad apposite convenzioni tra

Università ed altre istituzioni formative e datori di lavoro, in caso di mancanza di regolamenti regionali atti a disciplinare i contenuti di tale forma di apprendistato.

In conclusione, la finalità perseguita dall'articolo 23, della legge n. 133 del 2008, attraverso le modifiche apportate, che non hanno interessato il più favorevole regime contributivo, è quella di favorire la diffusione di tale strumento nonché quella di renderne effettivo il relativo contenuto formativo.

ALLEGATO 2

5-00633 Salvini: Iniziative per la collocazione lavorativa delle cosiddette « fasce deboli »**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto R.E.I., citato dall'onorevole interrogante, è stato approvato nel 2006 ed è stato realizzato in via sperimentale in alcune province italiane (Vicenza, Padova, Salerno, Caserta, Brescia, Bergamo) per favorire il reinserimento di lavoratori immigrati.

Il Progetto in parola ha avuto come scopo quello di prevenire forme di criminalità legate allo sfruttamento degli immigrati clandestini, di prevenire reati legati al sostentamento (furti, rapina, eccetera) e di realizzare un'azione di contrasto del lavoro irregolare.

Esso costituisce uno dei Progetti del Programma PARI che, attivato dal 2005 e operante in 18 regioni, si rivolge ad un'ampia platea di lavoratori svantaggiati, quali i lavoratori espulsi e a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendali o occupazionali nonché inoccupati e disoccupati di lunga durata, con priorità per i giovani, le donne e gli *over 50*.

Venendo agli specifici punti di interesse dell'onorevole interrogante, sono in grado di confermare la veridicità dei dati riportati nell'interrogazione e preciso che il costo relativo alle azioni attuate da Italia Lavoro, con riferimento al Progetto in argomento, ammonta a 1.698.027,98 mentre il costo relativo agli incentivi erogati ammonta a 1.378.222,00.

Per quanto riguarda il numero totale dei cittadini stranieri reinseriti nel mondo del lavoro, fornisco i dati, che si allegano, relativi al numero dei lavoratori reinseriti suddivisi per provincia e collocazione.

L'analisi dei dati suddetti evidenzia i significativi risultati, in termini di ricadute occupazionali, raggiunti dal Progetto R.E.I.

È utile sottolineare che il dato relativo ai lavoratori stranieri ricollocati rappresenta il 6 per cento dei ricollocati complessivi del Programma PARI.

A questo proposito, vorrei ribadire che il Programma PARI, all'interno del quale il Progetto REI costituisce una sottoprogettazione sperimentale, è rivolto ad un *target* che ricomprende le cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro ossia, come accennato in premessa:

gli *over 50*;

lavoratori espulsi o a rischio di espulsione;

lavoratori socialmente utili del Fondo nazionale dell'occupazione;

lavoratori in mobilità qualora non finalizzata alla pensione;

lavoratori destinatari di trattamenti di Cassa Integrazione Straordinaria, di trattamenti di Cassa Integrazione Straordinaria e di mobilità in deroga;

ulteriori *target* individuati di volta in volta in collaborazione con le regioni e le Province sulla base delle peculiari caratteristiche di debolezza del mercato del lavoro locale.

Uno degli obiettivi principali del Governo è quello dell'innalzamento dei tassi di occupazione regolare, soprattutto delle fasce più svantaggiate e per le quali oc-

corrono strumenti di reinserimento e politiche di ingresso immediato dei giovani nel mondo del lavoro.

A questo proposito desidero informare che Italia Lavoro sta realizzando e avviando molte iniziative mirate al ricollocamento di ulteriori categorie di soggetti svantaggiati, attraverso la realizzazione di specifici programmi di intervento rivolti a:

lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendali e occupazionali;

inoccupati di lunga durata e disoccupati di lunga durata, con priorità per i giovani, le donne e gli *over 50*;

giovani nella fascia di età del diritto-dovere allo studio (diplomati e laureati);

disabili iscritti agli elenchi provinciali previsti dalla legge 68 del 1999;

detenuti, nello specifico adulti in fine pena fino ad un anno dall'uscita dal carcere, quelli in misura alternativa ed i minori sottoposti a misure di restrizioni con età 18-21 anni;

lavoratori immigrati disoccupati, italiani all'estero, e lavoratori dei Paesi esteri interessati a venire in Italia;

lavoratori occupati, disoccupati e inoccupati destinatari di azioni di rafforzamento delle competenze per rispondere ad una domanda qualificata.

ALLEGATO 3

**5-00673 Lo Presti: Sui lavoratori del *call center* della
Omnia Network Service**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Lo Presti, relativa alla situazione dei lavoratori del *call center* della società Omnia Network Service della sede di Palermo, passo ad illustrare le notizie acquisite presso i competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento nonché quelle pervenute dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'INPS e dalla Regione siciliana.

La società Omnia Service Center spa, facente parte del Gruppo Omnia Network spa, gestisce a Palermo, in regime di « monocommessa », il servizio di *call center* per conto dell'azienda di telecomunicazioni Wind Corporate.

Tale commessa, in scadenza alla data del 31 gennaio 2009, non è stata rinnovata e di conseguenza la società in argomento ha comunicato, in occasione di un incontro avvenuto il 13 e 14 novembre scorso con le rappresentanze sindacali di tutte le sedi d'Italia, l'intenzione di chiudere la sede di Palermo.

Per quanto concerne l'Amministrazione che rappresento, sono in grado di informare che, ad oggi, le parti sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta alcuna altra segnalazione al riguardo.

Anche il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito al riguardo, dopo aver precisato di essere venuto a conoscenza della situazione del *call center* di Palermo solo da parte delle Organizzazioni Sindacali, ha reso noto di non aver ricevuto richieste di aperture di un tavolo di confronto né da parte delle Organizzazioni Sindacali stesse né da parte della società e di essere comunque disponibile ad attivare, qualora richiesto, un tavolo di confronto tra le parti per una positiva soluzione della vicenda al fine di garantire i livelli occupazionali.

In conclusione sono in grado di assicurare che il Governo segue con attenzione la situazione descritta ed è disponibile a ricercare soluzioni idonee a salvaguardare la posizione dei lavoratori.

ALLEGATO 4

5-00706 Miglioli: Attività degli ispettori del lavoro**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Miglioli, inerente la paventata limitazione dell'attività degli ispettori del lavoro a causa delle diminuite risorse finanziarie operate con i recenti provvedimenti legislativi, passo ad illustrare le notizie acquisite presso i competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento.

In premessa, mi sembra opportuno ribadire che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è impegnato nel contrasto del lavoro irregolare e di tutte le violazioni delle regole relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso il rafforzamento delle attività di controllo che vengono esercitate dai nuclei ispettivi del Ministero medesimo, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.

In proposito vorrei far presente che la diffusione di forme di lavoro irregolare e la gravità dei fenomeni infortunistici hanno reso necessario un potenziamento e una razionalizzazione dell'attività ispettiva realizzati attraverso un efficace coordinamento tra tutti i soggetti competenti in materia di controllo.

Con riferimento al concorso a 795 posti di ispettore del lavoro, i cui vincitori sono stati tutti assunti nel corso dell'anno 2006, preciso altresì che, in base all'articolo 1, comma 544, lettera *a*) della legge finanziaria n. 296 del 2006, cui l'interrogante si riferisce, è stato possibile procedere all'ulteriore assunzione di n. 233 ispettori idonei, inoltre, nel corso del 2008 sono stati assunti. In virtù del disposto dell'articolo 12 della legge n. 123 del 2007 e dell'articolo 1, comma 346, lettera *d*) della legge

n. 244 del 2007, n. 279 idonei (di cui 271 in servizio alla data del 24 novembre 2008).

L'atto parlamentare in questione mi offre l'occasione per informare che è intendimento dell'Amministrazione continuare le assunzioni degli idonei ancora disponibili nelle graduatorie regionali di merito utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008) (articolo 1, comma 348, lettera *d*).

Attraverso questi interventi di rafforzamento dei nuclei ispettivi l'Amministrazione intende perseguire in modo più efficace il contrasto al lavoro nero allo scopo di garantire il pieno rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda, in particolare, la questione riguardante le risorse finanziarie a disposizione, vorrei far presente che nella proposta di bilancio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per il triennio 2009-2011, relativamente ai capitoli sui quali insistono i fondi necessari per lo svolgimento dell'attività ispettiva, in particolare, si è tenuto conto delle risorse messe a disposizione dalla legge n. 123 del 2007 previste, a decorrere dall'anno 2008, per una somma pari a euro 9.448.724 (articolo 12, comma 2).

L'applicazione delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dal decreto-legge n. 85 del 2008 e dal decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con la legge n. 133 del 2008, ha determinato i tagli evidenziati dall'interrogante,

incidendo altresì e complessivamente sulle risorse di cui alla citata legge n. 123 del 2007.

Con l'intento di far fronte alla predetta diminuzione di risorse, l'Amministrazione, con l'apertura dell'esercizio finanziario 2009, farà ricorso alle procedure previste per la richiesta di integrazione dei fondi.

Sottolineo, infine, che l'Amministrazione, consapevole della necessità di destinare ulteriori risorse per la funzione ispettiva, si è attivata nell'ambito dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2009. In particolare, nell'ambito

del cosiddetto « collegato lavoro » (A.C. 1441-*quater*), ha proposto la presentazione da parte del Governo di apposito emendamento al disegno di legge che prevede, per l'anno 2009, un'autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva. Al fine di assicurarne la piena operatività dal 1° gennaio 2009, tale disposizione è stata da ultimo inserita nel decreto-legge n. 185 del 2008 (articolo 19, comma 18).